

---

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## Appello, interesse ad impugnare, nozione

*La richiesta riforma della sentenza impugnata deve assicurare all'impugnante, direttamente o indirettamente, il bene della vita che egli ritiene essergli sottratto, negato o disconosciuto. Dato che l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che, dall'eventuale accoglimento del gravame, può derivare alla parte che lo propone, esso non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. Vista l'applicazione dell'[art. 100](#) c.p.c., l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, intesa in senso sostanziale e non formale. E', perciò, inammissibile l'impugnazione se la parte appellante, vittoriosa sul capo di sentenza impugnata, vuole conseguire in via esclusiva la modificazione della motivazione della pronuncia impugnata e l'impugnazione stessa tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale.*

### Massime rilevanti:

*L'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) deve sussistere anche nella fase di impugnazione e va desunto dall'utilità giuridica che l'impugnante consegue con l'accoglimento dell'impugnazione ([Cass. civ. n. 5581/2014](#)).*

## **Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.2.2016, n. 2858**

*...omissis...*

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 83 c.p.c. e art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

xxxx in presenza della regolare costituzione in giudizio della Gxxx sin dall'udienza di comparizione delle parti - e xx catanese che ha rilevato la nullità d'ufficio della procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta di xx la presenza della parte in udienza (che avrebbe comportato il raggiungimento dello scopo processuale), e del mandato debitamente autenticato dall'Avvxx alla società ulteriore termine per una nuova costituzione.

Il motivo è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) deve sussistere anche nella fase di impugnazione e va desunto dall'utilità giuridica che l'impugnante consegue con l'accoglimento dell'impugnazione (C. 5581/2014; C. 18447/2012; C. 6770/2012; C. 16341/2009; C. 11778/2002; C. 7342/2002; C. 1925/1994; C. 1826/1993; C. 8025/1992; C. 2847/1987). L'interesse ad impugnare, quale species dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in un'utilità pratica, diretta e immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. Più in particolare, la richiesta riforma della sentenza impugnata deve assicurare all'impugnante, direttamente o indirettamente, il bene della vita che egli ritiene essergli sottratto, negato o disconosciuto. Dato che l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che, dall'eventuale accoglimento del gravame, può derivare alla parte che lo propone, esso non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (C, S.U., ord. 6057/2009; C. 26171/2006; C. 10558/2002). Vista l'applicazione dell'art. 100, l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, intesa in senso sostanziale e non formale. E', perciò, inammissibile l'impugnazione se la parte appellante, vittoriosa sul capo di sentenza impugnata, vuole conseguire in via esclusiva la modificazione della motivazione della pronuncia impugnata e l'impugnazione stessa tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale (C. 12952/2007; C. 16865/2002; C. 7342/2002). Nel giudizio di cassazione, poichè l'interesse ad impugnare con il relativo ricorso discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 3, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo, asseritamente erronea (C. 6900/2014).

Nel caso di specie, dell'eventuale erroneità della declaratoria di nullità della predetta ordinanza sarebbe al più legittimata a dolersi la società intimata, la quale peraltro nel giudizio di appello si è costituita in giudizio successivamente alla declaratoria di nullità, senza che risultino sollevate ulteriori contestazioni in merito alla decisione adottata circa la validità della procura.

Nè appare possibile ricollegare alla declaratoria di nullità della procura alle liti dell'appellata una diretta incidenza causale sulla soccombenza del ricorrente, non potendosi a tal fine invocare una pretesa diversa possibilità di comprensione delle

vicende in fatto da parte della Corte d'Appello ove fosse stata ritenuta valida la procura inizialmente conferita per conto della società, ed asseritamente rilasciata dalxxxxxxx. nella qualità di legale rappresentante p.t. x

Peraltro la motivazione della sentenza, al riguardo, non ha fatto discendere alcuna conseguenza specifica dalla declaratoria di nullità, di cui l'odierno ricorrente possa in concreto dolersi, nè d'altronde l'eventuale identificazione del sottoscrittore della procura reputata nulla, nella persona del xxxxxx stesso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., ord. 07/11/2013, n. 25038), l'onere di deposito degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o degli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, sancito, a pena di sua improcedibilità, dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 è soddisfatto: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest'ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l'avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile; b) se il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito, benchè, cautelativamente, ne sia opportuna la produzione per il caso in cui quella controparte non si costituisca in sede di legittimità o la faccia senza depositare il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso, oppure attinente alla fondatezza di quest'ultimo e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante il suo deposito, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso.

Nel caso di specie, il contratto del 1 giugno 1993 non figura tra gli atti allegati al ricorso nè in quest'ultimo si specifica l'avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile.

Il ricorrente in omaggio al, più volte ribadito da questa Corte, principio di autosufficienza, che impone che debba essere consentita la comprensione delle ragioni delle doglianze della parte dalla sola lettura del ricorso, escluso l'esame di ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata ("ex plurimis" Cass. 16 settembre 2004 n. 18648, 29 luglio 2004 n. 14474, 21 luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n. 9777 etc), ove fondi il motivo su di una pretesa erronea o omessa valutazione di un elemento probatorio, come nella specie il contratto del 1 giugno 1993, avrebbe dovuto riprodurre direttamente od indirettamente, indicando a quale parte corrisponda l'indiretta riproduzione, la parte del documento o dell'atto processuale che sorregge il motivo, nonchè indicare se e dove esso sia esaminabile in quanto prodotto nel giudizio di legittimità.

Nulla di tutto ciò è riscontrabile nel caso in esame, di modo che il motivo di ricorso si conferma inammissibile anche sotto tale diverso profilo.

Con il secondo motivo si deduce l'omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il Mxxxx sostiene che la Corte d'appello non avrebbe preso in alcuna considerazione la produzione documentale versata in atti, che avrebbe consentito di considerare la scrittura del 1 giugno 1993 una vera e propria novazione contrattuale xxx promesso di acquistare l'intero immobile/azienda xxx titoli e assegni tratti su conto corrente intestato xxxxx.l.

Il motivo è inammissibile sulla base di quanto già specificato nel precedente punto, e sempre in relazione alla mancata produzione del contratto del 1 giugno 1993, atto fondamentale per valutare la fondatezza di quanto dedotto dalla parte ricorrente in ordine alla pretesa novazione del precedente preliminare del 27 novembre 1992 ed al denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata, e ciò soprattutto laddove si contesti l'interpretazione che dell'atto è stata offerta dalla Corte etnea.

In tema di ricorso per cassazione, infatti, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza

con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame. (Cass. 09/04/2013, n. 8569, fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso che, richiamando atti e documenti del giudizio di merito, dei quali veniva lamentata la mancata o erronea valutazione, si limitava soltanto ad indicarli, senza riprodurli, neppure individuando in quale sede processuale fossero stati prodotti).

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Parte ricorrente lamenta che la condanna al pagamento delle spese di giudizio sarebbe ingiustificata ed illegittima, non avendo la Corte d'appello tenuto in alcun conto che la parte appellata (G. S.r.l. e G.S.) - sebbene regolarmente citata - si era costituita in giudizio tardivamente con le conseguenti decadenze ex art. 167 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Sebbene ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione vigente ratione temporis, e cioè prima delle modifiche introdotte prima dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) e poi dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, potesse essere disposta la compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza al semplice ricorrere di altri giusti motivi, nella fattispecie, essendo stato respinto il gravame, la Corte d'appello ha correttamente applicato il principio della soccombenza, la cui applicazione non richiede l'adempimento di alcuno specifico onere motivazionale. Nè può indurre a diverse conclusioni la circostanza che la G. si sia tardivamente costituita, dovendosi in ogni caso assicurare il ristoro delle spese sostenute, ancorchè di quelle relative all'attività processuale effettivamente svolta.

Parte ricorrente peraltro non adduce nemmeno il fatto che in relazione alla concreta attività difensiva espletata, la liquidazione sia eccessiva, deduzione che potrebbe dare un senso alla sottolineatura della tardiva costituzione, non avendo indicato le voci di spesa che avrebbero dovuto essere escluse dagli importi liquidati.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida, in favore di G.S. e della G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Si attesta che la scheda informatica relativa alla presente sentenza è stata redatta dall'assistente di studio, dott. xxxxxx

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 dicembre 2015.